



ASSOLOMBARDA



Dupliche uso: cosa sono i prodotti duali e quali le prossime novità sul regolamento comunitario

Webinar

7 aprile 2021

I relatori



Avv. Massimo Fabio

Partner, International Trade & Customs
Studio Associato - Consulenza legale e tributaria di KPMG



Avv. Aurora Marrocco

Associate Partner, International Trade & Customs
Studio Associato - Consulenza legale e tributaria di KPMG


Export control: introduzione

Le tensioni geopolitiche degli ultimi anni hanno determinato un quadro normativo in continuo mutamento, con la previsione di restrizioni alla circolazione di numerosi beni e tecnologie. **Armamenti, materiali ed apparecchiature tecnologiche e software particolarmente avanzati** costituiscono soltanto alcuni dei beni che possono rivestire un ruolo sensibile per la sicurezza collettiva.

Per questo motivo il **controllo sulle esportazioni di alcuni beni e tecnologie** rappresenta uno dei principali strumenti per gli Stati nella prevenzione dei rischi connessi a fenomeni come il terrorismo internazionale e la proliferazione incontrollata degli armamenti.

A tal fine, **l'Unione Europea si è dotata di un ampio corpus normativo** volto a disciplinare la circolazione di tali beni, prevedendo specifici obblighi a carico di tutti gli operatori coinvolti.

Questo contribuisce a formare un **quadro normativo complesso ed in continuo cambiamento**, che impone agli operatori economici un costante aggiornamento delle proprie politiche e procedure interne di previsione e gestione del rischio, al fine di non incorrere nelle pesanti sanzioni connesse alle violazioni della normativa di riferimento.



Il dual-use: finalità

Esistono beni che, per la loro natura, si possono prestare **a impieghi sia in campo civile che in campo militare**. Per questo motivo, **tali beni vengono solitamente definiti come ‘*dual-use*’, o ‘a duplice uso’**, e, in tutto il mondo, la loro circolazione è oggetto di particolari controlli da parte delle autorità nazionali competenti.


Nell’Unione Europea la circolazione di tali beni è disciplinata dal **Regolamento (CE) n. 428/2009** (nel prosieguo anche detto ‘Regolamento *dual-use*’).

A livello nazionale, invece, la normativa di riferimento è contenuta nel **D. Lgs. n. 221/2017**, il quale dà attuazione al Regolamento *dual-use*, definendo, tra le altre cose, i poteri dell’Autorità competente, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’esportazione, nonché il regime sanzionatorio che presiede alla corretta applicazione della disciplina.

Definizione di prodotti a duplice uso

Prodotti a duplice uso:

“I prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari” (art. 2, n. 1, Reg. CE n. 428/2009).



Operazioni rilevanti

❑ Esportazione

Qualsiasi esportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 161 del Regolamento n. 2913 del 1992 (cfr. art. 269 CDU);

La **riesportazione dei prodotti**, secondo quanto stabilito nell'articolo 182 del Regolamento n. 2913 del 1992 ad esclusione dei prodotti in transito (cfr. art. 270 CDU);

La **trasmissione di software o di tecnologie** mediante mezzi elettronici compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque mezzo elettronico, verso una destinazione fuori dall'Unione Europea; comprende anche la messa a disposizione in forma elettronica di tale software e tecnologie a persone fisiche e giuridiche e a consorzi al di fuori dell'Unione. Rientra in questa categoria anche la trasmissione orale di tecnologia, quando la suddetta tecnologia è descritta al telefono.

❑ Servizi di intermediazione

La **negoziante o l'organizzazione di transazioni** dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un Paese terzo a qualunque altro Paese terzo; o

La vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in Paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro Paese terzo.

❑ Transito

Il trasporto dei beni *dual-use* non comunitari che entrano e attraversano il territorio doganale dell'Unione con una destinazione esterna all'Unione stessa.

Esportatore e intermediario

- **Esportatore***

Qualsiasi **persona fisica o giuridica o consorzio**:

a) per conto della quale è resa una dichiarazione di esportazione, ossia:

—colui che è titolare del contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo ed ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione;

—colui che, in caso di mancata conclusione del contratto o nell'ipotesi in cui il titolare del contratto non agisca per conto proprio, ha la facoltà di decidere sull'invio dei beni all'estero.

b) che decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori dell'Unione;

- **Intermediario**

Qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in un altro Stato membro dell'Unione che svolga a partire da questo e verso Paesi terzi i **servizi di intermediazione**.

* N.B.: Se in base al contratto sottoscritto - da cui trae origine l'esportazione - risulta che il titolare del diritto del prodotto a duplice uso sia una persona non stabilita nell'Unione, la qualità di esportatore sarà riconosciuta al contraente stabilito nell'Unione.

I beni dual-use: l'allegato I del Regolamento

L'**allegato I del Regolamento dual-use**, aggiornato su base annuale, elenca i beni a duplice uso la cui esportazione dal territorio doganale dell'Unione è sempre subordinata ad autorizzazione. In tale elenco, a ciascun bene corrisponde un codice di classificazione (c.d. **codice ECCN**), diverso dal codice di classificazione doganale dei beni, composto da tre sottotipi di codici:

- **codice numerico** → identifica le categorie generali dei prodotti compresi nell'elenco con cifre da 0 a 9.
 - **Categoria 0:** materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;
 - **Categoria 1:** materiali speciali e relative apparecchiature;
 - **Categoria 2:** trattamento e lavorazione dei materiali;
 - **Categoria 3:** materiali elettronici;
 - **Categoria 4:** calcolatori;
 - **Categoria 5:** telecomunicazioni e “sicurezza dell'informazione”;
 - **Categoria 6:** sensori e laser;
 - **Categoria 7:** materiale avionico e di navigazione;
 - **Categoria 8:** materiale navale;
 - **Categoria 9:** materiale aerospaziale e propulsione.

I beni dual-use: l'allegato I del Regolamento

- **codice letterale** → identifica la particolare tipologia del bene con lettere dalla A alla E.
 - A sistemi, apparecchiature e componenti;*
 - B apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione;*
 - C materiali;*
 - D software;*
 - E tecnologia.*
- **codice alfanumerico** → si riferisce ai controlli cui sono sottoposti i beni, su base nazionale o multilaterale, e comprende altresì i numeri d'ordine delle varie voci.

Per stabilire se un prodotto rientra nell'elenco di cui all'allegato I, occorre valutare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei propri prodotti con le descrizioni contenute nello stesso allegato.

I beni dual-use: la clausola catch-all

Il Regolamento *dual-use* contiene alcune disposizioni che lasciano alle autorità competenti degli Stati membri autonomia quanto all'assoggettamento alla disciplina dei controlli *dual-use*, anche di prodotti che non rientrino nel novero di quelli elencati nel medesimo Regolamento.

In particolare, l'art. 4 reca una disposizione (c.d. **clausola 'catch-all'**), che consente di subordinare ad autorizzazione l'esportazione di alcuni prodotti dual-use non compresi nell'elenco di cui all'allegato I.

La stessa norma elenca **le ipotesi, tassativamente previste, in cui ciò può avvenire:**

1) **l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorità** dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una **utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari** oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;

2) **nel caso in cui il Paese acquirente o il Paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti** imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, **e qualora l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorità che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari;**

I beni dual-use: la clausola catch-all

3) **nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dalle autorità** di cui al par. 1 che detti **prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari** figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

4) **un esportatore, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende esportare** e che non sono compresi nell'elenco di cui all'allegato I **sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, deve informarne le autorità** di cui al par. 1, che decideranno in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione;

5) **le autorità possono adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso** in casi in cui l'esportatore abbia motivo di sospettare che i beni che intende esportare siano o possano essere destinati ad attività di cui al punto 1.

Infine, l'**art. 8 del Regolamento dual-use** contempla la possibilità che uno Stati membri vieti l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'allegato I o imponga per gli stessi l'obbligo di autorizzazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo.

Obblighi degli esportatori

Data la loro rilevanza strategica, la circolazione dei prodotti a duplice uso, elencati nell'allegato I del Regolamento ovvero colpiti da una clausola *catch-all*, è sottoposta ad un regime di preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti dei singoli Stati membri.

A seconda dei casi, quindi, prima di compiere le formalità di esportazione del bene, l'operatore economico è tenuto ad ottenere il rilascio di un opportuno provvedimento di autorizzazione.

Inoltre, tutti i **soggetti che compiono operazioni di esportazione di beni a duplice uso sono tenuti al rispetto di particolari obblighi** in ordine alla conservazione dei documenti e delle informazioni rilevanti.

In caso di mancato adempimento di tali obblighi, l'operatore economico andrà incontro alle **pesanti sanzioni** previste dalla normativa nazionale di riferimento (i.e. il D. Lgs. n. 221/2017).



Le autorizzazioni

Il Regolamento *dual-use* prevede **diversi tipi di autorizzazione**:

- **Autorizzazione di esportazione specifica.** Viene concessa **a uno specifico esportatore** per **un utilizzatore finale** o destinatario di un paese terzo e **riguardante uno o più prodotti a duplice uso**;
- **Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione.** Riguarda operazioni di **esportazione verso determinati paesi** di destinazione ed è concessa a **tutti gli esportatori** che ne rispettino condizioni e **requisiti d'uso** elencati negli allegati da *II bis* a *II septies*;
- **Autorizzazione globale di esportazione.** È un'autorizzazione concessa **a un determinato esportatore** per **un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso**, che può essere valida per le esportazioni verso **uno o più utilizzatori finali** specifici e/o in **uno o più paesi** terzi specifici;
- **Autorizzazione generale di esportazione nazionale.** È un'autorizzazione all'esportazione concessa a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento *dual-use* e definita dalla legislazione nazionale conformemente all'articolo 9 e all'allegato III c;
- **Autorizzazione per l'intermediazione;**
- **Autorizzazione per il transito.**

A partire dal 2020, le competenze in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso sono passate in capo **all'Autorità nazionale - UAMA**, insediata presso il Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale (MAECI), la quale, in particolare, presiede il Comitato consultivo interministeriale che fornisce pareri su operazioni di esportazione di beni a duplice uso.

Richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata utilizzando la **modulistica reperibile sul sito del MAECI** (qui il [link](#)).

Come si vedrà anche in seguito, la dichiarazione doganale di esportazione, **alla casella 44 dovrà riportare il codice X002**, se l'esportazione del prodotto a duplice uso avviene dietro presentazione dell'autorizzazione.

In caso contrario, andrà utilizzato il **codice Y901 che autocertifica che le merci da esportare non rientrano nell'elenco dei prodotti a duplice uso** (cfr. Nota dell'Agenzia delle Dogane n. 3215 del 12 maggio 2008).

Qualora una società esportatrice optasse per un'autorizzazione specifica individuale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 221/2017, è necessario presentare, a corredo della domanda di autorizzazione, anche la dichiarazione dell'utilizzatore finale (c.d. *End-user Statement*), in originale, redatta su carta intestata dell'utilizzatore finale, datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso.

L'End-user statement

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 221/2017, **la dichiarazione di uso finale (i.e. End-user Statement) deve prevedere:**

- a) L'esatta **indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attività svolta;**
- b) La **descrizione dei prodotti importati**, la loro quantità e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento;
- c) L'**indicazione dell'utilizzo specifico**, civile o militare, dei prodotti importati, nonché del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette al regolamento anti-tortura, l'indicazione dell'utilizzo specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione;
- d) L'**impegno espresso**, per i prodotti a duplice uso e per i prodotti a duplice uso non listati, appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore, **a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa** e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
- e) L'**impegno espresso**, per le merci soggette al regolamento anti-tortura, **a non utilizzare tali merci per infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;**
- f) L'**impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati;**
- g) Eventuali **altri impegni** funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.

Conservazione della documentazione

- Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento *dual-use*, è fatto **obbligo** agli esportatori di beni soggetti alla normativa *dual-use* di **tenere registri commerciali o documentazione dettagliata delle loro esportazioni**, conformemente alla regolamentazione nazionale. Tali registri o documentazione comprendono in particolare: i documenti commerciali, ad esempio fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare la descrizione e la quantità dei prodotti a duplice uso, il nominativo e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario, nonché, se conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
- **I registri e la documentazione devono essere conservati per una durata di almeno tre anni** dalla fine dell'anno civile in cui ha luogo l'esportazione, al fine di poter essere esibiti alle competenti autorità che ne facciano richiesta.



Regime sanzionatorio

Il rispetto della normativa *dual-use* è presidiato dalla previsione di **importanti sanzioni economiche** a carico di tutti gli operatori economici che non si conformino agli obblighi previsti da tale normativa.

In particolare, si segnala che in Italia l'eventuale inosservanza della disciplina in materia di dual-use può comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 18 del D.Lgs. n. 221 del 2017. Le misure irrogate sono le seguenti:

- In caso di **esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione** o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false è prevista **la reclusione da 2 a 6 anni o multa da Euro 25.000 a Euro 250.000**;
- Nell'ipotesi in cui venga realizzata l'**esportazione di beni a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni** è disposta la **reclusione da 1 a 4 anni o multa da Euro 15.000 a Euro 150.000**;
- Infine, nell'eventualità in cui l'esportatore o l'intermediario di beni a duplice uso ometta di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, ovvero ometta di indicare sui documenti e registri commerciali gli elementi previsti dall'art. 20, paragrafo 1, del Regolamento oppure non conservi tali documenti per i tre anni successivi alle esportazioni salvo che il fatto costituisca reato, si applica la **sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 15.000 a Euro 90.000**. Alla stessa sanzione soggiace anche chi non comunichi i dati o non trasmetta atti e documenti concernenti l'esportazione di beni a duplice uso all'autorità competente che ne faccia richiesta.

Focus: gli effetti della Brexit



ASSOLOMBARDA


Brexit ed esportazioni di prodotti dual-use

Il nuovo accordo UE-Regno Unito delinea un nuovo scenario con riferimento alle movimentazioni di prodotti *dual-use*, aggiungendo nuove formalità per gli operatori di entrambe le parti.

Per poter dare continuità alla commercializzazione dei propri prodotti verso il territorio britannico, gli operatori **dovranno organizzarsi per far fronte ai nuovi adempimenti, ai nuovi controlli e alle nuove autorizzazioni richieste**, evitando così di incorrere in eventuali sanzioni.

Per la gestione di prodotti duali, qualunque sia il mercato estero di destinazione, sarà inoltre necessario avviare **apposite due diligence per neutralizzare il rischio di contestazioni**.

Per gli operatori britannici, tra le diverse istruzioni impartite dall'Autorità fiscale del Regno Unito (HMRC), nella versione aggiornata della guida "*The Border with the European Union Importing and Exporting Goods*" **sono previste specifiche regole dedicate ai prodotti *dual-use***.



Nuovi controlli sulle esportazioni strategiche

Export dal Regno Unito

A partire dal 1° gennaio 2021 è necessario richiedere una licenza di esportazione per tutti quei prodotti a duplice uso che attualmente vengono movimentati senza richiedere una licenza preventiva.

In particolare, gli esportatori britannici potranno richiedere una *Licenza di esportazione individuale standard* (c.d. **SIEL**) o una *Licenza di esportazione individuale aperta* (c.d. **OIEL**) o, se del caso, registrarsi per una *Licenza di esportazione generale aperta* (c.d. **OGEL**) attraverso il sistema **SPIRE** tenuto dal **DIT** (i.e. *Department of International Trade*) britannico.

La tipologia ed il numero di riferimento della licenza costituiscono elementi di vitale importanza per poter permettere alle competenti autorità britanniche di procedere con maggiore facilità ai controlli documentali o fisici di conformità delle merci da svolgere in fase di partenza.

A tal proposito, vale la pena rammentare che le licenze all'esportazione rilasciate dal Governo britannico antecedentemente al 1° gennaio 2021 potranno essere considerate ancora valide per le esportazioni con partenza dal Regno Unito. Al contrario, le licenze rilasciate dagli Stati membri dell'UE non saranno più valide per le esportazioni con destinazione Regno Unito.

Export verso il Regno Unito

Ogni tipologia di esportazione verso il Regno Unito registrata sul **CHIEF/Customs Declaration Service** sarà sottoposta a controlli da parte dell'**HMRC National Clearing Hub**, ed in caso si rilevino la necessità di ulteriori controlli, è possibile l'intervento delle Autorità britanniche competenti.

Infine, vale la pena ricordare che gli operatori economici che intendono acquistare, importare, possedere o utilizzare sostanze chimiche impiegabili nella fabbricazione illecita di esplosivi (i cosiddetti 'precursori di esplosivi') o particolari veleni nel Regno Unito dovranno richiedere una licenza (**EPP**) rilasciata dal Ministero dell'Interno britannico (**Home Office**). A tal proposito è necessario verificare se il bene da importare risulta essere menzionato nella '*Poison Act*' del 1972.



Esportazioni di prodotti dual-use verso il Regno Unito

In data 21 dicembre 2020, la Commissione Europea ha provveduto ad emanare il **Regolamento (UE) 2020/2171** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 che modifica l'allegato II bis del Regolamento *dual-use* per quanto riguarda il **rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

Al fine di sostenere la competitività dell'UE e offrire parità di condizioni a tutti gli esportatori dell'Unione, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e il pieno rispetto degli obblighi internazionali, il Regolamento *dual-use* stabilisce la necessità di una 'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di taluni prodotti a duplice uso verso determinati paesi terzi, nel rispetto di condizioni specifiche.

In particolare, l'allegato II bis del Regolamento *dual-use* prevede un'**autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (EU001)** per determinate operazioni a basso rischio tra le quali, ad esempio, le esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera (compreso il Liechtenstein) e Stati Uniti d'America.

Tenuto conto che il recesso del Regno Unito dall'Unione ha effetti sul commercio di prodotti a duplice uso tra l'UE e il Regno Unito: a norma del Regolamento *dual-use*, a partire dal 1° gennaio 2021 **l'esportazione di prodotti a duplice uso dall'UE verso il Regno Unito è subordinata ad un'autorizzazione all'esportazione rilasciata dall'Autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito.**

Esportazioni di prodotti dual-use verso il Regno Unito

La Commissione spiega le ragioni per cui ritiene che il Regno Unito debba essere aggiunto all'elenco dei paesi per i quali è prevista l'**autorizzazione EU001**.

In particolare:

- il Regno Unito è parte dei principali trattati internazionali in materia nonché membro di regimi internazionali di non proliferazione e continua a rispettarne pienamente gli obblighi e gli impegni;
- il Regno Unito applica controlli adeguati e proporzionati che tengono efficacemente conto delle considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione, in linea con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento.

Pertanto, ad avviso della Commissione, **l'aggiunta del Regno Unito all'elenco dei paesi per i quali è prevista l'autorizzazione EU001 non inciderà negativamente sulla sicurezza dell'UE e internazionale**, garantendo nel contempo un'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'UE e condizioni di parità per gli esportatori dell'UE.

Norme applicabili nei rapporti con l'Irlanda del Nord

A partire dal 1° gennaio 2021, nei rapporti tra UE e Irlanda del Nord, trova applicazione il 'Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord' (il 'Protocollo'), che regolerà le relazioni tra soggetti unionali e nordirlandesi per i prossimi quattro anni.

In linea generale, in alcuni ambiti normativi, il Protocollo mantiene in vigore la disciplina unionale nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Nello specifico, il Protocollo precisa **il Regolamento dual-use continuerà ad essere applicato anche in Irlanda del Nord.**

Più in particolare, ciò comporta che:

- Le **spedizioni di prodotti a duplice uso** dall'UE in Irlanda del Nord e viceversa costituiscono **trasferimenti intraunionali ai fini del Regolamento *dual-use*.**
- Le **spedizioni di prodotti a duplice uso dall'Irlanda del Nord verso un paese terzo o la Gran Bretagna costituiscono esportazioni ai fini del Regolamento *dual-use*.** In questo caso l'Autorità designata del Regno Unito deve fungere da Autorità competente ai fini dell'applicazione del Regolamento dual-use.

Novità: la riforma del Regolamento dual-use



ASSOLOMBARDA

Novità: la riforma del Regolamento dual-use

Lo scorso 25 marzo 2021 il Parlamento europeo ha approvato il testo di un **nuovo Regolamento** in materia di *dual-use*.

Il nuovo Regolamento, la cui adozione è prevista entro maggio, andrà ad incidere su tutti gli aspetti attualmente regolati dal Regolamento (CE) n. 428/2009, con l'aggiornamento di numerose definizioni e parametri normativi e l'introduzione di vari elementi di novità.

L'adozione del nuovo Regolamento rappresenterà quindi il passaggio ad un **nuovo sistema di controllo** delle esportazioni di beni a duplice uso, che terrà conto dei numerosi cambiamenti in campo tecnologico che ci sono stati negli ultimi dodici anni e di quelli che avverranno in futuro e, come sottolineato nel comunicato stampa della Commissione dello scorso 9 novembre, avrà il fine dichiarato di “rafforzare ulteriormente l'azione dell'Unione in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità regionali e a garantire il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario”.

Principali novità

Di seguito alcuni tra i principali elementi di novità contenuti nel nuovo Regolamento:

- l’aggiornamento delle definizioni di esportatore e di esportazione (che includeranno, tra l’altro, il trasporto di merci o dati contenuti nei bagagli personali di persone fisiche);
- la sottoposizione a controllo delle c.d. «**tecnologie di sorveglianza informatica**», definite come “*prodotti appositamente progettati per consentire l'intrusione dissimulata in sistemi di informazione e telecomunicazione al fine di monitorare, estrarre, raccogliere e analizzare dati e/o neutralizzare o danneggiare i sistemi in questione*”;
- la sottoposizione a controllo di alcune attività di «**assistenza tecnica**»;
- la previsione di autorizzazioni generali aggiuntive e della nuova «**autorizzazione per grandi progetti**»;
- la nuova rilevanza attribuita ai **Programmi Interni di Conformità (c.d. PIC)**, che potranno essere imposti ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni globali.

Focus: la fornitura di assistenza tecnica

Tra le principali novità, come anticipato, il nuovo Regolamento sottopone a controllo, a determinate condizioni, le attività di assistenza tecnica prestate da fornitori unionali in favore di committenti stabiliti in Paesi terzi.

Con il termine «**assistenza tecnica**» il legislatore unionale indica qualsiasi **supporto tecnico** di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e **può assumere le seguenti forme**: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, anche con mezzi elettronici, telefonici o qualsiasi altra forma di assistenza verbale.

Il «**fornitore di assistenza tecnica**» è, invece, qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi società di persone che: *i)* fornisce assistenza tecnica dal territorio doganale dell'UE al territorio di un paese terzo; *ii)* residente o stabilita in uno Stato membro e che **fornisce assistenza tecnica all'interno del territorio di un paese terzo**; *iii)* residente o stabilita in uno Stato membro che **fornisce assistenza tecnica a un residente di un paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell'Unione**.

Focus: la fornitura di assistenza tecnica

Ebbene, la fornitura di assistenza tecnica sarà sottoposta a **preventiva autorizzazione** da parte dell'Autorità competente, laddove il fornitore sia stato informato da quest'ultima che i beni *dual use* oggetto di assistenza – elencati nell'Allegato I del Regolamento – sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a **specifici usi individuati nell'art. 4 del nuovo Regolamento** stesso (es. uso in connessione con lo sviluppo, la produzione o la diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari; uso militare in Paesi soggetti ad embargo sulle armi, ecc.; cfr. art. 8, par. 1, nuovo Regolamento).

Diversamente, laddove il **fornitore di assistenza tecnica sia a conoscenza che i beni** di cui all'Allegato I, per i quali intende fornire assistenza, **siano destinati in tutto o in parte ad uno degli usi specifici predetti, ne informa l'Autorità competente**, la quale deciderà se subordinare tale assistenza tecnica ad autorizzazione (cfr. art. 8, par. 2, nuovo Regolamento).

L'autorizzazione deve indentificare, in particolare, il destinatario finale del servizio di assistenza tecnica, l'esatto luogo in cui lo stesso si trova, la descrizione dei beni e della loro quantità, nonché l'eventuale coinvolgimento di terze parti nella transazione (cfr. art. 13, nuovo Regolamento).

Focus: l'autorizzazione per grandi progetti

Il nuovo Regolamento, inoltre, introduce un'apposita «autorizzazione per grandi progetti».

L'obiettivo di questa nuova autorizzazione è quello di adattare le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle particolari esigenze dei settori industriali.

Nello specifico, si tratta di **un'autorizzazione di esportazione individuale o globale** concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o Paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala.

Tale tipo di autorizzazione potrà essere valida per una durata che sarà determinata dall'Autorità competente, in ogni caso non superiore a quattro anni, salvo che ricorrano circostanze debitamente giustificate (cfr. art. 12, par. 3).

Focus: la nuova rilevanza dei PIC

Infine, il nuovo Regolamento riconosce un ruolo fondamentale, nel controllo sugli scambi, al contributo offerto dagli esportatori, intermediari, fornitori di assistenza tecnica o altre parti interessate.

In questo senso, una nuova rilevanza è attribuita ai c.d. ***Programmi Interni di Conformità (PIC)***.

Il nuovo Regolamento definisce i PIC come «***politiche e procedure efficaci, appropriate e proporzionate, adottate dagli esportatori per facilitare il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del regolamento, nonché i termini e le condizioni delle autorizzazioni da esso disciplinate***». Come vedremo, rientrano tra tali procedure le attività di *due diligence* volte a valutare i rischi legati all'esportazione in relazione agli utenti finali e agli usi finali.

Ebbene, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, ***l'adozione di un PIC potrà essere imposta a tutti gli operatori economici che vorranno avvalersi di un'autorizzazione globale di esportazione*** (cfr. art. 12, par. 4, nuovo Regolamento). Inoltre, come specificato nell'Allegato II, lettera G, il nuovo Regolamento prevede l'obbligatorietà della predisposizione dei PIC per gli esportatori che intendano ***esportare beni assoggettati alla Union general export authorisation No EU007*** (si tratta, in linea generale, di tutte le tecnologie e i software specificati nell'Allegato I).

Casi pratici



ASSOLOMBARDA

Caso pratico A: alimentatori in corrente continua

La **Alfa S.r.l.**, società italiana attiva nella produzione di sistemi elettrici, intende esportare verso gli Stati Uniti alimentatori in corrente continua classificati con **codice NC 8504.40.90** («*Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: – Convertitori statici: – – – altri*»). Tuttavia, a seguito di una verifica sul sistema AIDA, **viene ravvisato che gli alimentatori in questione potrebbero essere associati al codice ECCN 3A226**, che include:

3A226

3. MATERIALI ELETTRONICI

3A. Sistemi, apparecchiature e componenti

3A226. Alimentatori in corrente continua di elevata potenza diversi da quelli specificati in 0B001.j.6., aventi tutte le caratteristiche seguenti: **a.** in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 100 V con corrente di uscita uguale o superiore a 500 A; **e b.** stabilità della tensione o della corrente migliore di 0,1 % per un periodo di 8 ore.

La **Alfa S.r.l.**, a seguito un'analisi oggettiva, accerta la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei suoi prodotti con quelle riferite agli alimentatori descritti nel codice ECCN 3A226. Gli alimentatori commercializzati dalla Società sono quindi qualificabili come Dual Use e la loro esportazione è subordinata al rilascio di un'autorizzazione.

Caso pratico A: alimentatori in corrente continua

Pertanto, **la Alfa S.r.l. si attiva presso l'UAMA per chiedere il rilascio di un'autorizzazione.**

In particolare, la Società inoltra attraverso apposito modulo una comunicazione all'UAMA, con la quale manifesta la propria intenzione di volersi avvalere dell'**autorizzazione generale EU001**. Ciò in quanto il Paese di destinazione dei prodotti (*i.e.* Stati Uniti) è incluso nella lista dei Paesi verso i quali è possibile esportare prodotti a duplice uso ai sensi di predetta autorizzazione generale, così come previsto dall'*Allegato II bis* del Regolamento *dual-use*, la Alfa S.r.l.

A tal riguardo, giova segnalare che una volta rilasciata l'autorizzazione, il nominativo dell'esportatore verrà iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale dell'Unione europea», tenuto dall'UAMA.

L'utilizzo di un'autorizzazione generale EU001, inoltre, comporta in capo al beneficiario l'**obbligo di comunicare semestralmente all'UAMA le esportazioni** di materiale a duplice uso effettuate.

Caso pratico B: accumulatori elettrici

La **Beta S.p.A.**, società operante nel settore *automotive*, intende stipulare contratti di fornitura pluriennale con alcuni clienti extra-UE, relativi alla vendita di «**accumulatori elettrici**» di nuova produzione, progettati per essere utilizzati nella realizzazione di mezzi a propulsione elettrica. Tali beni sono classificati dalla Beta S.p.A. con il **codice NC 8507.80.00** («*Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare: – altri accumulatori*»).

Dalla verifica effettuata sul sistema AIDA, al codice NC in esame risulta associato il **codice ECCN 3A001.e.1.b**:

3A001.e.1.b

3. MATERIALI ELETTRONICI

3A. Sistemi, apparecchiature e componenti

3A001. Prodotti elettronici, come segue:

e. dispositivi ad alta energia come segue:

1. 'celle' come segue:

a. 'celle primarie' aventi, a una temperatura di 20°C, una delle seguenti caratteristiche:

1. una 'densità di energia' superiore a 550 Wh/kg e una 'densità di potenza continua' superiore a 50 W/kg; o

2. una 'densità di energia' superiore a 50 Wh/kg e una 'densità di potenza continua' superiore a 350 W/kg; o

b. 'celle secondarie' aventi una 'densità di energia' superiore a 350 Wh/kg a 20 °C;

[...]

Caso pratico B: accumulatori elettrici

Consultati i propri tecnici di prodotto, la **Beta S.p.A. rileva come i gli accumulatori che intende esportare rientrino nella descrizione prevista dal codice ECCN 3A001.e.1.b.** Tali prodotti, infatti, avrebbero caratteristiche tecniche in linea con la descrizione di «celle secondarie» fornita dal codice ECCN in questione. Pertanto, la movimentazione degli accumulatori elettrici prodotti dalla Beta S.p.A. dovrà essere subordinata al **rilascio di un'autorizzazione.**

La Beta S.p.A. – considerato che nell'esercizio della propria attività esporta abitualmente, tra gli altri, beni per i quali è richiesta una autorizzazione ai sensi della normativa *dual-use* – **presenta richiesta all'UAMA per il rilascio di un'autorizzazione globale individuale** ex art. 11 D.Lgs. n. 221/2017, che le consentirà di esportare tali beni verso le destinazioni d'interesse per un periodo di massimo di tre anni, rinnovabile una sola volta.

Conformemente all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 221/2017, **la Beta S.p.A. allega alla comunicazione una dichiarazione con cui si obbliga a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:** a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione in essa indicati; b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale», specificando numero e data del provvedimento; c) richiedere in sede di stipula del contratto una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti a duplice uso o i prodotti a duplice uso non listati oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi consentiti dal Regolamento.

Caso pratico B: accumulatori elettrici

Con riferimento a quest'ultimo caso pratico si segnala, peraltro, che, alla luce del nuovo Regolamento *dual-use*, la Beta S.p.A. dovrà preventivamente **dotarsi di un *Programma Interno di Conformità (PIC)***.

Come in precedenza illustrato, infatti, una volta che entrerà in vigore il nuovo Regolamento, **gli esportatori che si avvarranno le autorizzazioni di esportazione globali dovranno necessariamente adottare un PIC**, a meno che l'autorità competente non riterrà di esonerare l'esportatore da tale obbligo, alla luce di altre circostanze di cui ha tenuto conto nel trattare la richiesta di autorizzazione di esportazione globale presentata da quest'ultimo.



Programmi Interni di Conformità (PIC)



ASSOLOMBARDA

Programmi Interni di Conformità (PIC)

Come si è visto, le imprese che trattano i prodotti a duplice uso sono tenute al rispetto di particolari requisiti in materia di controllo strategico degli scambi commerciali prescritti ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (per l'Italia, il D.Lgs. n. 221/2017).

Al fine di svolgere, per ciascuna esportazione, tutti i controlli necessari e adottare tutte le procedure eventualmente prescritte dalla legge, le società che prendono parte all'operazione avranno la necessità di coinvolgere e istruire il proprio personale affinché quest'ultimo agisca, quotidianamente, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa.

In questo senso, anche alla luce delle novità che verranno introdotte con il nuovo Regolamento, per le imprese si renderà sempre più opportuna la predisposizione di appositi **Programmi Interni di Conformità** (PIC, o *Internal Compliance Program*, ICP).



Programmi Interni di Conformità (PIC)

- ✓ *Due diligence* oggettiva
- ✓ *Due diligence* soggettiva
- ✓ *Due diligence* geografica
- ✓ Cosa devo fare per essere in compliance? Ottenimento e gestione delle autorizzazioni
- ✓ Ho istituito una struttura organizzativa aziendale in grado di gestire la compliance?
- ✓ Continuo a monitorare? Fase *post-licensing*
- ✓ Esportazioni non vietate? Clausola *catch-all*
- ✓ Devo adottare azioni correttive?
- ✓ Ho adottato misure interne che impediscono ai soggetti coinvolti di violare l'ICP?



Programmi Interni di Conformità (PIC)

L'adozione di un **PIC** permette di:

- ✓ **ridurre le eventuali incertezze** circa le policy e procedure aziendali da adottare;
- ✓ rendere possibile un **controllo sistematico e accurato** delle proprie esportazioni;
- ✓ **eliminare o ridurre il rischio di sanzioni** da parte delle Autorità competenti.

Sul tema è intervenuta anche **la Raccomandazione (UE) n. 2019/1318** della Commissione europea del 30 luglio 2019, con la quale sono stati resi noti gli “*Orientamenti dell'UE sui programmi interni di conformità (PIC) relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso*” ai sensi del Regolamento *dual-use*.

Gli Orientamenti dell'UE

Tali Orientamenti, che non hanno carattere vincolante, sono volti a fornire un quadro di riferimento per:

- Gli **esportatori**, al fine di *“individuare, gestire e attenuare i rischi associati al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso”*;
- Le **autorità competenti degli Stati membri**, *“nella valutazione dei rischi, nell'esercizio della loro responsabilità decisionale in merito alle autorizzazioni da rilasciare per l'esportazione, per i servizi di intermediazione, per il transito dei prodotti a duplice uso non comunitari o per il trasferimento, all'interno dell'Unione, dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato IV del Reg. n. 428/2009”*.

Gli orientamenti comprendono **sette elementi fondamentali** che non devono essere considerati un elenco esaustivo, né l'ordine in cui sono riportati deve essere inteso come una classifica dal più importante al meno importante, rappresentando, tuttavia, delle ‘pietre miliari’ nella riflessione sulle procedure interne da seguire.

Infine, *“avendo le autorità doganali effettuato i controlli sulle pratiche e procedure doganali dell'impresa, la qualifica di AEO potrebbe essere un vantaggio per definire o rivedere le procedure relative agli elementi fondamentali del PIC, quali la tenuta dei registri e la sicurezza fisica”*.

Gli Orientamenti dell'UE: i 7 elementi fondamentali di un PIC

I 7 elementi fondamentali di un PIC:

1. Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità

2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse

3. Formazione e sensibilizzazione

4. Processi e procedure di verifica delle transazioni

5. Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive

6. Tenuta dei registri e documentazione

7. Sicurezza fisica e delle informazioni

Gli Orientamenti dell'UE: i 7 elementi fondamentali di un PIC

1. Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità

Un PIC efficace è il risultato di un processo dall'alto verso il basso, in cui l'alta dirigenza garantisce rilievo, legittimità e risorse organizzative, umane e tecniche agli impegni in materia di conformità aziendale e alla cultura della conformità.

2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse

Senza una chiara struttura organizzativa e responsabilità ben definite, un PIC rischia di risentire della mancanza di supervisione e dell'indefinitezza dei ruoli. Disporre di una struttura solida aiuta le organizzazioni a risolvere i problemi sul nascere e a evitare che siano effettuate transazioni non autorizzate.

3. Formazione e sensibilizzazione

La formazione e la sensibilizzazione in materia di controllo del commercio dei prodotti a duplice uso è essenziale affinché il personale svolga correttamente i propri compiti e prenda sul serio gli obblighi di conformità.

4. Processi e procedure di verifica delle transazioni

Le misure interne dell'impresa volte a garantire che non sia effettuata alcuna transazione senza la licenza richiesta o in violazione di qualsiasi restrizione o divieto commerciale rilevante. Le procedure di verifica raccolgono e analizzano informazioni pertinenti che riguardano la classificazione dei prodotti, la valutazione del rischio della transazione, la determinazione della licenza e la relativa domanda nonché i controlli successivi al rilascio della licenza.

Gli Orientamenti dell'UE: i 7 elementi fondamentali di un PIC

5. Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive

Le valutazioni delle prestazioni e gli *audit* effettuati da terzi verificano se l'PIC è attuato in modo da soddisfare le esigenze operative e se è coerente con i requisiti in materia di controllo delle esportazioni applicabili a livello nazionale e dell'UE.

6. Tenuta dei registri e documentazione

La tenuta dei registri rappresenta l'insieme delle procedure e degli orientamenti in materia di conservazione della documentazione giuridica, gestione dei registri e tracciabilità delle attività relative al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso.

7. Sicurezza fisica e delle informazioni

La sicurezza fisica e delle informazioni si riferisce all'insieme di procedure interne volte a prevenire l'accesso non autorizzato a prodotti a duplice uso, oppure la loro rimozione, da parte di dipendenti, contraenti, fornitori o visitatori. Tali procedure promuovono una cultura della sicurezza all'interno dell'impresa e garantiscono che i prodotti a duplice uso, compresi i software e la tecnologia, non vadano persi, non siano facilmente rubati né siano esportati senza una licenza valida.

Novità: i PIC e la riforma del Regolamento dual-use

Alla luce della nuova rilevanza che, come abbiamo visto, sarà concessa ai PIC dal nuovo Regolamento (che li renderà presupposti necessari al rilascio di alcune autorizzazioni), si segnala come **saranno prossimamente introdotte specifiche linee guida per l'adozione dei PIC**, al fine di garantire il raggiungimento di condizioni di parità tra gli esportatori unionali e migliorare l'efficacia dei controlli delle diverse autorità.

Tali linee guida **terranno conto delle differenze di dimensioni, risorse, settori di business ed altre caratteristiche e peculiarità degli esportatori** e delle loro filiali.

Si eviterà così l'approccio "un modello per tutti" per aiutare ciascun esportatore a trovare le proprie soluzioni per la conformità e la competitività.



Approccio metodologico



ASSOLOMBARDA

L'approccio metodologico di KPMG



Approccio metodologico: analisi nomenclature

Nomenclature ▶ Note ▶ Cadd ▶ Misure ▶ Regolamenti ▶ Certificati ▶ Dati Generali ▶

 **AIDA**
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 09/11/2015

Applicazione	In copertina
	<p>Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.</p> <p>Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.</p>

 *(Ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 e browser Internet Explorer 5.x)*

Approccio metodologico: analisi nomenclature

Nomenclature ▶ Note ▶ Cadd ▶ Misure ▶ Regolamenti ▶ Certificati ▶ Dati Generali ▶

Taric ▶

Rex **Visualizza**

Indice Taric

Ricerca per parole

Per Nota Comunitaria

Per Nota Nazionale

AIDA

Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 09/11/2015

Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.

Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.

 sogel

(Ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 e browser Internet Explorer 5.x)

Esempio 1: codice NC 9014.90.00

Codice NC 9014.90.00

«Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione: – Parti ed accessori»

AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI

AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 07/11/2019

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Ricerca Misure Taric Esportazione

Codice Nomenclatura: Data di riferimento: 08 | 11 | 2019

Paese:

Chiudi OK Ripulisci

Esempio 1: codice NC 9014.90.00

TARIC - MISURE x +

aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/MisureServlet

 **AIDA**
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 07/11/2019

home > consultazione > nomenclature taric - visualizza > misure - esportazione

Elenco Misure Taric Esportazione al 08/11/2019


Nomenclatura	Taric	Descrizione	Paese
90149000	00	Parti ed accessori (A148)	CN

Restrizioni

Restrizione all'esportazione (ALLTC):	Regolamento: 1R 1210/03 Cadd: 4053 Note: TM571
Restrizione all'esportazione (ALLTC):	Regolamento: 1R 1210/03 Cadd: 4099
Autorizzazione all'esportazione (ALLTC): Certificato	Regolamento: 4R 1332/13 Note: CD603
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) (ALLTC): Condizioni	Regolamento: 4R 1382/14 Note: CD464 DU240 DU277 DU278 DU279 DU280 DU284 DU285 DU286 DU287 DU291 DU292 DU595 DU650 DU669

Chiudi Indietro

Esempio 1: codice NC 9014.90.00



The screenshot shows a web browser window with the URL `aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/MisureServlet`. The page header includes the logo of the Agenzia Dogane Monopoli and the text "AIDA Tariffa doganale d'uso integrata" with a date "Dati aggiornati al: 07/11/2019". The breadcrumb navigation is "home > consultazione > nomenclature taric - visualizza > misure - esportazione". The main content area is titled "Nota Comunitaria" and displays the following information:

Codice Nota: DU277

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006
Bene 7A001 che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

A red circle highlights the text "Inizio validità descrizione: 12/04/2006". A "Chiudi" button is located at the bottom left of the content area.

Esempio 2: codice NC 8504.40.90

Codice NC8504.40.90

«Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: – Convertitori statici: – – altri: – – – altri – – – – altri»



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 26/03/2021

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Ricerca Misure Taric Esportazione

Codice Nomenclatura: Data di riferimento:

Paese:

Esempio 2: codice NC 8504.40.90



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 26/03/2021



[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Elenco Misure Taric Esportazione al 26/03/2021

Nomenclatura	Taric	Descrizione
85044090	00	altri (A148)
Restrizioni		
Proibizione all'esportazione (KP) :		Regolamento: 4R 0285/18 Note: TM888
Restrizione all'esportazione (KP) : Condizioni		Regolamento: 1R 1509/17 Note: CD722 MG612
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) (ALLTC) : Condizioni		Regolamento: 4R 1749/20 Note: CD464 DU186 DU187 DU188 DU405 DU409 DU570
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni (KP) : Condizioni		Regolamento: 1R 1509/17 Note: CD994 DU186 DU187 DU188 DU405 DU409 DU570

Esempio 2: codice NC 8504.40.90



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 26/03/2021



[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Nota Comunitaria

Codice Nota: DU405

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006

Bene 0B001b che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

Chiudi

Esempio 2: codice NC 8504.40.90

Codice ECCN	Descrizione beni
0B001.b	<p>0. MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE</p> <p>0B. <i>Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione</i></p> <p>0B001. <u><i>Impianti per la separazione di isotopi di "uranio naturale", di "uranio impoverito" o di "materie fissili speciali" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:</i></u></p> <p>b. <u><i>centrifughe a gas e loro assiemi e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione con centrifuga a gas, come segue: [...]</i></u></p> <p><i>13. variatori di frequenza (convertitori o invertitori) appositamente progettati o preparati per alimentare gli statori dei motori delle centrifughe di arricchimento a gas, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:</i></p> <p><i>a. frequenza di uscita polifase di 600 Hz o superiore; e</i></p> <p><i>b. elevata stabilità (con controllo di frequenza migliore rispetto allo 0,2 %);</i></p>

Esempio 2: codice NC 8504.40.90



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 26/03/2021



[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Nota Comunitaria

Codice Nota: DU409

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006

Bene 0B001j che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

Chiudi

Esempio 2: codice NC 8504.40.90

Codice ECCN	Descrizione beni
0B001.j	<p>0. MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE</p> <p>0B. <i>Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione</i></p> <p><i>0B001. <u>Impianti per la separazione di isotopi di "uranio naturale", di "uranio impoverito" o di "materie fissili speciali" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:</u></i></p> <p><i>j. apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione elettromagnetica, come segue:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. sorgenti di ioni, singole o multiple, consistenti in una sorgente di vapore, uno ionizzatore e un acceleratore del fascio costruiti con idonei materiali non magnetici (ad esempio grafite, acciaio inossidabile o rame) e in grado di fornire una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA;</i><i>2. piastre collettrici di ioni per ricevere i fasci ionici di uranio arricchito o impoverito, consistenti in due o più fenditure e cavità e costruite con idonei materiali non magnetici (ad esempio grafite o acciaio inossidabile);</i><i>3. alloggiamenti sotto vuoto per i separatori elettromagnetici di uranio costruiti con materiali non magnetici (ad esempio acciaio inossidabile) e progettati per funzionare a pressioni uguali o inferiori a 0,1 Pa;</i><i>4. espansioni polari magnetiche con diametro superiore a 2 m;</i><i>5. alimentatori ad alta tensione per sorgenti ioniche, aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. in grado di funzionare in modo continuo; b. tensione di uscita uguale o superiore a 20 000 V; c. corrente di uscita uguale o superiore a 1 A; e d. regolazione della tensione migliore dello 0,01 % per un periodo di 8 ore;</i><i>6. alimentatori per magneti (di elevata potenza, corrente continua) aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. in grado di funzionare in modo continuo con una corrente di uscita uguale o superiore a 500 A ad una tensione uguale o superiore a 100 V; e b. regolazione della corrente o della tensione migliore dello 0,01 % per un periodo di 8 ore.</i>

Esempio 2: codice NC 8504.40.90



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 26/03/2021



home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Nota Comunitaria

Codice Nota: DU570

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006

Bene 2B226b che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

Chiudi

Esempio 2: codice NC 8504.40.90

Alert	Descrizione beni
2B226.b	<p>2. TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI</p> <p>2B. Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione</p> <p>2B226. <u>Forni ad induzione in atmosfera controllata (sottovuoto o gas inerte)</u>, diversi da quelli specificati in 9B001 e 3B001 ⁽¹⁾, e loro alimentatori, come segue:</p> <p><u>b. alimentatori aventi potenza di uscita specifica uguale o superiore a 5 kW, appositamente progettati per i forni specificati in 2B226.a. ⁽²⁾</u></p>

Esempio 2: codice NC 8504.40.90



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 26/03/2021

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Nota Comunitaria

Codice Nota: DU186

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006

Behe 3A225 che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

Chiudi

Esempio 2: codice NC 8504.40.90

Codice ECCN	Descrizione beni
3A225	<p data-bbox="448 354 886 388">3. MATERIALI ELETTRONICI</p> <p data-bbox="448 448 1154 488">3A. Sistemi, apparecchiature e componenti</p> <p data-bbox="448 542 2066 631">3A225. Variatori o generatori di frequenza, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13., utilizzabili per azionare motori a frequenza variabile o fissa, <u>aventi tutte le caratteristiche seguenti:</u></p> <ul data-bbox="448 639 1541 773" style="list-style-type: none"><li data-bbox="448 639 1541 679">a. <u>uscita polifase</u> che eroga una potenza uguale o superiore a 40 VA<li data-bbox="448 685 1345 725">b. <u>funzionanti ad una frequenza di 600 Hz o superiore;</u> e<li data-bbox="448 731 1327 773">c. <u>controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,2 %.</u> <p data-bbox="448 825 2193 982"><i>Nota: 3A225 non sottopone ad autorizzazione i variatori o generatori di frequenza che hanno vincoli relativi all'hardware, al "software" o alla "tecnologia" che comportano una prestazione inferiore a quella sopra indicata, a condizione che soddisfino una delle condizioni seguenti: 1. devono essere restituiti al fabbricante di origine per apportare i miglioramenti o eliminare i vincoli; 2. richiedono il "software" specificato in 3D225 per migliorare o sbloccare le prestazioni al fine di soddisfare le caratteristiche di 3A225; o 3. richiedono la "tecnologia", sotto forma di chiavi o codici, specificata in 3E225 per migliorare o sbloccare le prestazioni al fine di soddisfare le caratteristiche di 3A225.</i></p> <p data-bbox="448 1016 614 1045"><i>Note tecniche:</i></p> <ul data-bbox="448 1051 2193 1173" style="list-style-type: none"><li data-bbox="448 1051 1391 1079">1. I variatori di frequenza in 3A225 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.<li data-bbox="448 1082 2193 1173">2. I variatori di frequenza in 3A225 possono essere commercializzati come generatori, apparecchiature elettroniche di collaudo, alimentatori a corrente alternata, variatori di velocità per motori, variatori di velocità (VSD), variatori di frequenza (VFD), unità di comando a frequenza variabile (AFD), azionamenti a velocità regolabile (ASD).

Esempio 2: codice NC 8504.40.90

 **ADM** AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 26/03/2021

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Nota Comunitaria

Codice Nota: DU187

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006

Bene 3A226 che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

 **ADM** AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 26/03/2021

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Nota Comunitaria

Codice Nota: DU188

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006

Bene 3A227 che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

Esempio 2: codice NC 8504.40.90

Codici ECCN	Descrizione beni
3A226; 3A227	<p>3. MATERIALI ELETTRONICI</p> <p>3A. Sistemi, apparecchiature e componenti</p> <p>3A226. Alimentatori in corrente continua di elevata potenza diversi da quelli specificati in 0B001.j.6., <u>aventi tutte le caratteristiche seguenti</u>: a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 100 V con corrente di uscita uguale o superiore a 500 A; e b. stabilità della tensione o della corrente migliore di 0,1 % per un periodo di 8 ore.</p> <p>3A227. Alimentatori in corrente continua ad alta tensione diversi da quelli specificati in 0B001.j.5., <u>aventi tutte le caratteristiche seguenti</u>: a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 20 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 1 A; e b. stabilità della tensione o della corrente migliore di 0,1 % per un periodo di 8 ore.</p>

Approccio metodologico: analisi tecnico/giuridica

L'**analisi tecnica** è un momento imprescindibile per l'identificazione dell'eventuale natura duale dei prodotti.

Elementi essenziali:

- Conoscenza delle **caratteristiche tecniche dei prodotti e degli impieghi finali** (schede tecniche);
- **Collaborazione con un 'ingegnere di prodotto'**, preferibilmente interno alla Società;
- **Analisi tecnica della regolamentazione** a duplice uso;
- **Mappatura dei flussi ed analisi degli impatti contrattuali** in relazione ai flussi di movimentazione dei singoli prodotti.

Adempimenti per l'esportazione

Bene duale



- Richiesta autorizzazione
- Esportazione - compilazione DAU
- Controlli successivi

Bene non duale



- Rilascio dichiarazione libera esportazione
- Esportazione - compilazione DAU
- Controlli successivi

Adempimenti per l'esportazione

Documenti per la presentazione delle domande di autorizzazione di esportazione specifica

Documenti per la presentazione delle domande di autorizzazione di esportazione specifica:

- Modello comunitario Domanda/Autorizzazione compilato come da istruzioni riportate nella sezione 'Modulistica'
- Visura certificato camerale attestante i poteri di firma del legale rappresentante o suo delegato
- Copia del contratto di vendita o dell'ordine di acquisto
- Dichiarazione di uso finale (*End User Statement*)*
- Certificato di uso finale se richiesto dall'Autorità (*End User Certificate*).

L'autorità di Governo del Paese verso cui si esporta il bene, se Paese non-nucleare, o verso un Paese che riesporta, in ogni caso, dovrà rilasciare una dichiarazione in cui detto Paese assicuri formalmente il rispetto dei paragrafi 2, 3, e 4 delle Linee Guida del regime NSG.

- Modulo Informativo Autorizzazione di esportazione specifica individuale - Parte A e Parte B *
- Specifiche tecniche del materiale, limitatamente a quello riportato nella domanda di autorizzazione*
- Company profile del destinatario/utilizzatore finale del materiale

COMUNITA' EUROPEA		ESPORTAZIONI DI PRODOTTI A DUPLICE USO (Regolamento CE n. 428/2009)	
DOMANDA	0	1. Esportatore	2. Numero di serie
			3. Data di scadenza (prevista)
		4. Informazioni sul punto di contatto MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIP. IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE D.G. Politica Commerciale Internaz. - Div. IV V.le Boston 25 - 00144 ROMA - ITALIA Tel. +39 06 59931 - Fax +39 06 59647506 - E-mail: polcom4@sviluppoeconomico.gov.it	
		5. Destinatario	6. Autorità che rilascia il documento MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIP. IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE D.G. Politica Commerciale Internaz. - Div. IV V.le Boston 25 - 00144 ROMA - ITALIA Tel. +39 06 59931 - Fax +39 06 59647506 - E-mail: polcom4@sviluppoeconomico.gov.it
	7. Agente/rappresentante (se diverso dall'esportatore)	8. Paese d'origine	Codice (1)
		9. Paese di provenienza	Codice (1)
		11. Stato membro dell'attuale o futura ubicazione dei prodotti	Codice (1)
0	10. Utilizzatore finale (se diverso dal destinatario)	12. Stato membro di esportazione presunta	Codice (1)
		13. Paese di destinazione finale	Codice (1)
Autorizzazione specifica	14. Descrizione dei prodotti (2)	15. Sistema armonizzato o nomenclatura combinata: Codice (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)	16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	19. Uso finale	20. Data del contratto (se prevista)	21. Regime doganale
Autorizzazione globale	22. Informazioni supplementari richieste dalla legislazione nazionale (da indicare sul formulario)		
	Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri Il sottoscritto chiede l'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso, di cui alla presente domanda, ai sensi del Regolamento CE n. 428/2009. (Luogo, Data, Timbro, Qualifica e Firma del richiedente)		
	Autorità che rilascia il documento MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIP. IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE D.G. Politica Commerciale Internaz. - Div. IV V.le Boston 25 - 00144 ROMA - ITALIA Tel. +390659931 - Fax +390659647506 - E-mail polcom4@sviluppoeconomico.gov.it		
		Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento	
		Firma	Timbro
	Data		

Documenti per la presentazione delle domande di autorizzazione globale di esportazione

Documenti per la presentazione delle domande di autorizzazione globale di esportazione:

- Modello comunitario Domanda/Autorizzazione compilato come da istruzioni riportate nella sezione 'Modulistica'
- Visura certificato camerale attestante i poteri di firma del legale rappresentante o suo delegato
- Dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs n. 221/2017
- Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante
- Modulo Informativo Autorizzazione globale di esportazione *
- Specifiche tecniche del materiale riportato nella domanda di autorizzazione*

Adempimenti per l'esportazione

Esportatore

Importatore

Merci

Informazioni

Regime doganale

Valore doganale

Codice di nomenclatura

COMUNITA' EUROPEA Vs. rif. Na. rif. 410 229

1 DICHIARAZIONE

2 Spett.le esportatore

3 Formulati

4 Dist. di carico

5 Articoli

6 Totale dei colli

7 Numero di riferimento

8 Destinataro

9 NULLA OSTA ai fini dei divieti economici o valutari

10 Passo ultima proven.

11 Passo trans. procluz.

12 Elementi del valore

13 P.A.C.

14 Dichiarato Rappresentante

15 Paese di spedizione/esportazione

16 Paese di origine

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo

19 Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Moneta ed importo totale fatturato

23 Tasso di cambio

24 Natura della transazione

25 Modo di trasporto alla frontiera

26 Modo di trasporto interno

27 Luogo di scarico

28 Dm. finanziari e bancari

29 Ufficio di entrata

30 Localizzazione delle merci

31 Colli e destinazione delle merci

32 Articolo

33 Codici delle merci

34 Codice di origine

35 Massa netta (kg)

36 Prefer.

37 R. E. G. I. M. E.

38 Massa netta (kg)

39 Costing.

40 Dichiarazione sommaria/documento precedente

41 Unità supplementari

42 Prezzo dell'articolo

43 Cod.

44 Menzioni speciali

45 Aggiustamento

46 Valore statistico

47 Dilazione di pagamento

48 Identificazione del deposito

49

50 Obbligato principale

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia

53 Ufficio di destinazione (e paese)

54 Luogo e data

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

Compilazione del DAU

Agenzia delle Dogane - Comunicazione del 10 aprile 2008



Casella 44 del DAU

Corretta indicazione dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione.

*“Per le merci che richiedono un’ autorizzazione di esportazione per i prodotti a duplice uso, per le quali va indicato il **codice documento X002**, oppure il **codice Y901** che autocertifica che le medesime non rientrano nell’elenco dei prodotti a duplice uso”.*



ASSOLOMBARDA



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Massimo Fabio

Partner, International Trade & Customs

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (KPMG)

Aurora Marrocco

Associate Partner, International Trade & Customs

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (KPMG)

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su

